Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Lavoratori in trasferta e trasfertisti).

- 1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
 - a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
 - b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
- 2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale presenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.

Pelillo Michele, Barbanti Sebastiano, Capozzolo Sabrina, Carella Renzo, Causi Marco, Currò Tommaso, De Maria Andrea, Di Maio Marco, Fragomeli Gian Mario, Fregolent Silvia, Ginato Federico, Gitti Gregorio, Lodolini Emanuele, Moretto Sara, Petrini Paolo, Ragosta Michele, Ribaudo Francesco, Zoggia Davide, Giorgetti Alberto